



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 1 APRILE 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Vicicone	Vice Presidente					X
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere					X
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere					X
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere					X
Avv. Laura Capacci	Consigliere					X
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere					X
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X		16,18		
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere	X		15,59	16,00	
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere	X				
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X				
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di n. 5 Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 3852/2026), si apre alle ore 15,36.

Il verbale dell'adunanza del 25.03.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 30.03.2026) viene approvato alle ore 15,36 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 10 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 1 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,30.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 2

**PIEMMEGI ITALIA SRL
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT26/001 – I RATA CONTRATTO 2026**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le deliberazioni n. 2 del 29.06.2011 e n. 3 del 29.02.2012 di attivazione della Web Tv dell'Ordine degli Avvocati di Firenze denominata LexTv e le successive delibere di rinnovo, il cui servizio è gestito da PMG Italia alle condizioni indicate nelle suddette delibere;
- richiamate le delibere nr. 3 del 05.07.2023, nr. 2 del 15.11.2023, nr. 4 del 23.10.2024 e nr. 2 del 12.11.2025, con cui è stata affidata la gestione dei social media dell'Ordine, la realizzazione della Web tv ed il servizio di Ufficio stampa alla Società PMG Italia Srl (già Piemmegi Italia Srl) con cui veniva affidato l'incarico per l'anno 2026;
- preso atto che è pervenuta dalla Piemmegi Italia Srl la fattura nr 26/001 (prot. contabilità 206) per un importo pari ad €. 6.100,00 (seimilacento/00) IVA inclusa, relativa alla I rata del contratto per l'anno 2026;
- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010506 – Servizi di comunicazione - per il quale era stata appostata la somma di €. 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 0,00 (zero/00) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 26/001 della Piemmegi Italia Srl per un importo pari ad €. 6.100,00 (seimilacento/00) IVA inclusa, relativa alla I rata del contratto per l'anno 2026, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 3

**AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE
RINNOVO ABBONAMENTI TRAMITE LIBRERIA PIROLA ANNO 2026**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 27.03.2026 (prot. nr. 3787) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo degli abbonamenti delle riviste

- Foro Padano;
- Rivista diritto commerciale;
- Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale;
- Giusto processo civile;
- Mercato regole concorrenza;
- Giustizia Penale;

da rinnovare tramite la Libreria Pirola per un importo complessivo di €. 999,50 (novecentonovantanove/50) iva inclusa;

- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo alle succitate riviste tramite la Libreria Pirola per un importo pari ad €. 999,50 (novecentonovantanove/50) iva inclusa, e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 4

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2026 CASSAZIONE.NET E IL MERITO

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 27.03.2026 (prot. nr. 3785) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo dell'abbonamento online a Cassazione.net oltre che a Il Merito, per un importo complessivo di €. 420,00 (quattrocentoventi/00) IVA inclusa;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo alle riviste online Cassazione.net e Il Merito per un importo di €. 420,00 (quattrocentoventi/00) IVA inclusa, come indicato dalla Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 3785), e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1° aprile 2026

DELIBERA n. 5

PARERE RICHIESTO DA AVV. S. M.

in merito alla possibilità per l'avvocato che abbia prestato servizio di assistenza presso lo sportello di prossimità della cittadinanza di accettare la nomina quale amministratore di sostegno su indicazione del suo nominativo da parte del cittadino al quale il servizio sia stato prestato

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 16 marzo 2026 (prot. n. 3226/26) l'Avv. S. M. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 1° aprile 2026

Richiesta parere

1. **Quesito.** È stata formulata la seguente richiesta di parere: *“sono uno dei legali che si occupa, a turno, di prestare attività di consulenza e informazione alla cittadinanza in materia di volontaria giurisdizione presso l'Ufficio di Prossimità di Firenze, ubicato nella sede del Quartiere 3.*

Durante l'ultimo turno ho prestato consulenza a una signora che ha richiesto al Tribunale di Firenze la nomina di un amministratore di sostegno "esterno" a favore dello zio, senza indicare, nel ricorso, alcun nominativo specifico; la procedura è pendente presso la Volontaria Giurisdizione e l'udienza di nomina dell'ads è fissata per il prossimo 26 marzo.

All'esito della consulenza che ho prestato alla signora, e che ha avuto genericamente ad oggetto il funzionamento della procedura di ads, la stessa, di sua iniziativa, ha espresso la volontà di volermi indicare al Giudice Tutelare quale ads a favore dello zio.

Ho riletto il protocollo operativo relativo alla costituzione dell'ufficio di prossimità e ivi, all'art. 3, comma 3, è stabilito che «I legali che aderiranno al progetto presteranno l'attività a titolo gratuito, nel rispetto del Codice deontologico forense. S'impegnano a non assumere iniziative volte all'acquisizione di nuova clientela e a rispettare la normativa vigente in materia di privacy.»

Specifico che la sottoscritta si è limitata a rendere un parere sul funzionamento dell'a.d.s. e non si è in alcun modo proposta quale ads. Rilevo poi che l'ipotesi in cui il Giudice Tutelare affidi l'incarico di ads a un avvocato mi parrebbe differente da quella, contemplata dal Protocollo, in cui un cliente conferisca mandato all'avvocato stesso: nel caso di affidamento dell'incarico di ads, infatti, non si instaurerebbe alcun rapporto di clientela con nessuna delle parti coinvolte nella procedura di ads (ricorrente, beneficiario) e l'incarico sarebbe conferito dal Giudice Tutelare nell'esercizio della propria discrezionalità, anche disattendendo l'indicazione data dal ricorrente.

Ciò premesso, nel dubbio, pongo il quesito all'Ill.ma Commissione del Consiglio dell'Ordine, formulandolo in sintesi come segue: rispetta il codice deontologico il legale che, dopo aver reso una generica attività di consulenza in una procedura di amministrazione di sostegno presso l'ufficio di prossimità, accetti in seguito la nomina da parte del Giudice Tutelare quale ads nella medesima procedura ?”.

* * *

Stabilisce l'art. 37 del c.d.f. – *“Divieto di accaparramento di clientela”*

1. *L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.*
2. *L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.*
3. *Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.*
4. *E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*
5. *E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.*
6. *La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

* * *

Lo svolgimento di attività di assistenza legale non retribuita da parte dell'avvocato non è di per sé vietato laddove detta gratuità sia determinata ed ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali, anche in ragione della natura dei soggetti in favore dei quali sarà esercitata l'attività in questione (Parere “Avvocati di Strada” espresso dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, 3.8.2010; CNF, 28.12.2005, n. 2179).

Il CNF ha stabilito che *“costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare”* (Così CNF, sentenza n. 219 del 27 maggio 2024).

La fattispecie descritta non pare in astratto violare le previsioni dell'art. 37 c.d.f., né altre norme del codice deontologico forense se non nel caso in cui, riscontrata in concreto una violazione del protocollo da parte dell'avvocato che abbia aderito allo stesso e ne abbia condiviso le finalità, la condotta possa essere considerata una violazione dei doveri di probità previsti dall'art. 9 c.d.f. o dei doveri di lealtà e correttezza verso le istituzioni forensi previsti dall'art. 19 c.d.f.

Non spetta in ogni caso al Consiglio stabilire se nel caso in esame l'accettazione dell'eventuale nomina quale amministratore di sostegno a seguito dell'indicazione pervenuta dalla persona che ha usufruito dei servizi dello sportello di prossimità costituisca violazione del protocollo.

Spetta tuttavia alla richiedente valutare nello spirito del protocollo l'opportunità di assumere l'incarico qualora nominata.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 6

**COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(ex art. 18 del Regolamento per la formazione continua n.6/2014 del C.N.F.)**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Francesco Facchini, quale Coordinatore della Commissione per l'accREDITamento delle attività formative (ex art. 18 del regolamento per la formazione continua n.6/2014 del C.N.F.)

PREMESSO

che la **Commissione per l'accREDITamento delle attività formative** (istituita in adempimento dell'art. 18 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del C.N.F. emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 247/2012 con delibera n. 3 del 18.02.2015 e confermata con delibere del 31.07.2019 e del 15.03.2023), con delibera n. 5 dell'11.02.2026 ha determinato di richiedere a ciascuna delle Associazioni forensi operanti nel circondario dell'Ordine se nell'anno 2025 avessero promosso, anche in collaborazione con terzi, attività formativa per almeno 15 ore formative;

PRESO ATTO

della verifica operata circa la sussistenza in capo alle Associazioni forensi dei requisiti di cui sopra e dalle stesse dichiarati per la nomina di un proprio componente nella Commissione,

DELIBERA

di approvare l'elenco dei componenti di nomina associativa quale risultante dalla scheda riassuntiva definitiva (all. 1)

La presente delibera è adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,57.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

ELENCO ASSOCIAZIONI IN ORDINE ALFABETICO CON L'INDICAZIONE DEL COMPONENTE

Comitato Pari Opportunità	Avv. Giampaolo Bacicchi
Fondazione Formazione Forense	Avv. Yara Serafini
Ass. Avvocati di Empoli e Valdelsa	Avv. Maria Cira D'Antuono
Ass. Avvocati Matrimonialisti della Toscana	Avv. Francesco Samà
Associazione Insieme	Avv. Marco Mecacci
A.I.A.F. – Sez. Toscana	Avv. Francesca Fusi
A.I.G.A. Sez. Firenze	Avv. Ginevra Pericoli
A.D.G.I. - Sez. Firenze	Avv. Benedetta Bisaccioni
AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani	Avv. Alessandro Failla
Avvocatura Indipendente	Avv. Chiara Fiordelli
Camera Civile	Avv. Anna Basetti Sani Vettori
Camera Distrettuale Minorile “G. Meucci”	Avv. Alessandra Maccioni
Camera Penale di Firenze	Avv. Francesco Bellucci
Camera Tributaria di Firenze	Avv. Riccardo Orlandi
CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie	Avv. Monica Brogi
Centro Fiorentino Studi Giuridici	Avv. Vanessa Luperi
Movimento Forense	Avv. Francesco Chetoni
ONDIF – Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia	Avv. Maria Silvia Agatau
Sindacato Avv.ti Firenze e Toscana – ANF	Avv. Pasquale Esposito
Società Toscana Avv.ti Amministrativisti	Avv. Ugo Franceschetti
UNAM – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione	Avv. Francesca Colafigli



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 01.04.2026

DELIBERA n. 7

**RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA
(ART. 25 REGOLAMENTO N. 6/2104 DEL CNF)**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Facchini;

- visto l'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'attestato di formazione continua approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 23.12.2016;
- vista la richiesta dell'Avv. Gabriele Giorgi prot. 3154/26 per l'ottenimento dell'attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento del CNF n. 6/2014 per gli anni transitori 2023, 2024 e 2025;
- preso atto del parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle attività formative, in materia di "diritto civile" per il mantenimento nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato, del 25.03.2026;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di rilasciare l'attestato di formazione continua all'Avv. Gabriele Giorgi in materia di "diritto civile" per il mantenimento nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato per gli anni transitori 2023, 2024 e 2025.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,59.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 8

**UNIVERSITA' DI FIRENZE DSG
RICHIESTA PATROCINIO COA**

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dalla Segreteria dei corsi di perfezionamento del DSG dell'Università di Firenze, (prot. 3744), per il seminario "Prospettive sul contenzioso climatico" che si terrà a Firenze il 22 maggio pv;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1° giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine all'evento in oggetto.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,01.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 9

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA TOSCANA
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

preso atto dell'invito della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana al Presidente dell'Ordine per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 (prot. 3380);

DELIBERA

di delegare l'Avv. Paola Pregliasco, Presidente dell'associazione UNCAT Toscana, a partecipare in rappresentanza dell'Ordine .

Manda alla segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,02.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 APRILE 2026

DELIBERA n. 10

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2021	317	EDOARDO MAGNINI		16,07
2025	138	LAURA RISTORI		16,13
2023	57	SERGIO PAPARO		16,16

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,16.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente